C.I.A.P. – PROGRAMMA GENERALE DI COSTITUZIONE GIURIDICA, ISTITUZIONALE E DIPLOMATICA

Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.

PROGRAMMA DOCUMENTALE – FASE DI COSTITUZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

QUATTRO STRUMENTI FONDAMENTALI

Il programma viene sviluppato come un sistema coordinato di atti, con una precisa distinzione tra l'istituzione scientifico-giuridica attualmente esistente e la futura Corte internazionale dotata di competenza convenzionale.

La distinzione è essenziale: la C.I.A.P. attuale può elaborare studi, pareri, raccomandazioni, documenti scientifici e iniziative istituzionali; la futura Corte potrà esercitare funzioni giurisdizionali vincolanti esclusivamente dopo la conclusione, l'entrata in vigore della Convenzione e l'accettazione della relativa competenza secondo le disposizioni convenzionali.

I. Architettura dei quattro strumenti

01

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA

Documento di adozione, sottoscrizione, certificazione dei pieni poteri, approvazione degli allegati e apertura della Convenzione alla firma.
02

PROTOCOLLO TRANSITORIO DI ATTUAZIONE

Disciplina la transizione istituzionale, documentale, amministrativa e organizzativa, salvaguardando l'autonomia della C.I.A.P. attuale.
03

STATUTO DEFINITIVO DELLA CORTE

Definisce organi, giudici, Cancelleria, competenze, indipendenza, procedimento, amministrazione, bilancio e funzionamento.
04

DOSSIER DIPLOMATICO PER LE NAZIONI UNITE

Organizza la documentazione autentica, la relazione giuridica, la nota diplomatica, la trasmissione al Segretariato e l'eventuale procedura di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta ONU.

II. Gerarchia e rapporto tra gli strumenti

Strumento	Funzione giuridica
Convenzione multilaterale	Fonte degli obblighi convenzionali
Atto finale	Certifica l'adozione e gli esiti della Conferenza
Protocollo transitorio	Regola la fase di costituzione e attuazione
Statuto definitivo	Disciplina l'ordinamento della Corte
Regolamenti	Disciplinano le attività operative
Dossier ONU	Documenta e accompagna la trasmissione internazionale

Regola di prevalenza: la Convenzione costituisce la fonte primaria dell'ordinamento convenzionale. Lo Statuto e i protocolli devono essere conformi alla Convenzione. L'Atto finale documenta l'adozione, ma non sostituisce gli strumenti di ratifica. Il dossier diplomatico non costituisce, di per sé, riconoscimento internazionale o registrazione perfezionata.

DOCUMENTO 01

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA MULTILATERALE PER L'ADOZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA C.I.A.P.

PROGETTO DI ATTO FINALE – VERSIONE 1.0 – 11 NOVEMBRE 2026

PREAMBOLO

I rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Conferenza diplomatica multilaterale per l'istituzione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli,

RICHIAMANDO i principi e le finalità della Carta delle Nazioni Unite, in particolare il rispetto della sovrana uguaglianza, la soluzione pacifica delle controversie, la cooperazione internazionale e il principio di autodeterminazione dei popoli;

RICHIAMANDO l'articolo 1, comune al Patto internazionale sui diritti civili e politici e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

CONSIDERANDO l'importanza della Dichiarazione delle Nazioni Unite sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, adottata con risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dei popoli, attraverso istituzioni indipendenti, procedure trasparenti e garanzie effettive;

CONSIDERANDO l'esigenza di istituire un organismo giurisdizionale internazionale mediante un accordo multilaterale fondato sul consenso e sul rispetto delle norme applicabili del diritto internazionale;

RICONOSCENDO il valore delle attività scientifiche, dottrinali, documentali e istituzionali sviluppate nella fase preparatoria della C.I.A.P.;

AFFERMANDO la necessità di distinguere rigorosamente le attività scientifico-istituzionali pregresse dalle funzioni giudiziarie della futura Corte;

CONVINTI che l'accesso alla giustizia internazionale, la certezza del diritto e l'indipendenza degli organi giudicanti costituiscano elementi essenziali della pace internazionale;

ADOTTANO IL PRESENTE ATTO FINALE.

CAPITOLO I – ADOZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – Adozione

1. La Conferenza diplomatica adotta, quale testo sottoposto alla firma e alla ratifica dei soggetti legittimati, la Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

2. Il testo adottato è composto da nove Parti e novantuno articoli, oltre agli eventuali allegati approvati dalla Conferenza.

3. Il testo è identificato dalla denominazione ufficiale:

CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI – C.I.A.P.

4. L'adozione non determina, da sola, l'entrata in vigore della Convenzione né l'istituzione immediatamente operativa della giurisdizione internazionale.

Articolo 2 – Approvazione degli strumenti complementari

La Conferenza prende in esame e approva, secondo le rispettive procedure:

a) il Protocollo transitorio di attuazione;

b) lo Statuto della Corte;

c) il Regolamento della Cancelleria;

d) il Regolamento finanziario;

e) il Codice etico e di indipendenza giudiziaria;

f) il Regolamento di procedura;

g) il Protocollo sulle dichiarazioni di accettazione della competenza giurisdizionale.

L'efficacia convenzionale di ciascuno strumento resta subordinata alle condizioni di adozione, accettazione ed entrata in vigore che lo riguardano.

CAPITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA FASE SUCCESSIVA

Articolo 3 – Costituzione della Commissione preparatoria di attuazione

1. La Conferenza istituisce una Commissione preparatoria incaricata di coordinare le attività necessarie alla costituzione della futura Corte.

2. La Commissione opera nel rispetto delle attribuzioni conferitele dalla Conferenza e non esercita funzioni giurisdizionali.

3. La Commissione svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) predisposizione del programma di attuazione;

b) coordinamento della documentazione per le ratifiche;

c) preparazione delle procedure di selezione dei primi giudici;

d) predisposizione degli strumenti amministrativi e finanziari;

e) elaborazione delle procedure di costituzione della Cancelleria;

f) preparazione degli accordi di sede;

g) predisposizione del piano di cooperazione internazionale;

h) organizzazione della prima Conferenza degli Stati Parti.

4. La Commissione cessa le proprie funzioni secondo il calendario e le modalità stabiliti nell'atto istitutivo della futura Corte o in una deliberazione degli Stati Parti.

Articolo 4 – Divieto di anticipazione della giurisdizione

1. La Commissione preparatoria non può esercitare le competenze attribuite alla futura Corte.

2. Nessun componente della Commissione può qualificare gli atti preparatori come sentenze o decisioni giudiziarie.

3. Gli atti scientifici e istituzionali della C.I.A.P. preesistente mantengono la propria natura originaria.

4. La competenza giurisdizionale della futura Corte decorre esclusivamente dalle condizioni previste dalla Convenzione e dagli strumenti validamente accettati.

CAPITOLO III – FIRMA E DOCUMENTAZIONE

Articolo 5 – Apertura alla firma

1. La Convenzione è aperta alla firma nella data e nel luogo stabiliti dalla Conferenza.

2. La firma è apposta dai rappresentanti muniti dei necessari poteri.

3. Il depositario riceve e registra gli strumenti di firma.

Articolo 6 – Testi autentici

1. I testi linguistici autentici sono quelli individuati nell'articolo 89 della Convenzione, subordinatamente alla loro verifica e certificazione definitiva.

2. Le traduzioni ulteriori sono accompagnate da una certificazione di conformità.

3. La versione autenticata e sottoscritta prevale sulle copie informative e sulle versioni di lavoro.

Articolo 7 – Custodia e certificazione

1. L'originale della Convenzione è custodito dal depositario.

2. Le copie certificate sono trasmesse ai soggetti firmatari.

3. Gli strumenti complementari sono conservati unitamente alla documentazione ufficiale della Conferenza.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 – Entrata in vigore dell'Atto finale

Il presente Atto finale acquista efficacia secondo le modalità di sottoscrizione e approvazione stabilite dalla Conferenza, senza pregiudicare le condizioni di entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 9 – Trasmissione internazionale

La documentazione della Conferenza può essere trasmessa alle Nazioni Unite, agli Stati e alle organizzazioni internazionali per conoscenza, esame e seguito istituzionale, senza attribuire a tale trasmissione effetti di riconoscimento o registrazione non ancora perfezionati.

Articolo 10 – Sottoscrizione

Il presente Atto finale è sottoscritto dai rappresentanti debitamente autorizzati.

Luogo: _____

Data: _____

Per la Conferenza diplomatica multilaterale

Presidente della Conferenza: _____

Segretario generale della Conferenza: _____

Rappresentanti dei soggetti partecipanti: _____

DOCUMENTO 02

PROTOCOLLO TRANSITORIO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA DELLA C.I.A.P.

PROTOCOLLO N. 01/2026 – PROGETTO ISTITUTIVO

Protocollo relativo alla continuità scientifico-istituzionale, alla costituzione convenzionale e all'avvio operativo della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

PREAMBOLO

Le Parti contraenti,

CONSIDERANDO che la costituzione di una giurisdizione internazionale richiede una procedura ordinata, progressiva e giuridicamente verificabile;

RICONOSCENDO l'esistenza della fase scientifico-istituzionale della C.I.A.P. e il valore della documentazione elaborata nel relativo ambito;

RITENENDO indispensabile impedire qualsiasi sovrapposizione tra le attribuzioni scientifiche pregresse e le future funzioni giurisdizionali;

VOLENDO assicurare la conservazione degli archivi, la continuità documentale, la trasparenza amministrativa e la tutela dell'indipendenza;

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

PARTE I – PRINCIPI DELLA TRANSIZIONE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina le condizioni e le modalità della transizione istituzionale verso la futura Corte convenzionale.

2. Esso stabilisce le procedure di:

a) conservazione degli atti preesistenti;

b) organizzazione della documentazione scientifica;

c) costituzione degli organi preparatori;

d) predisposizione delle strutture amministrative;

e) selezione dei primi giudici;

f) attivazione della Cancelleria;

g) trasferimento documentale eventualmente autorizzato;

h) avvio delle attività giurisdizionali.

3. Il presente Protocollo non attribuisce competenze giurisdizionali anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 2 – Separazione delle due configurazioni istituzionali

1. La C.I.A.P. nella configurazione scientifico-istituzionale continua a operare secondo il proprio Statuto autonomo e i propri regolamenti.

2. La futura Corte è istituita sulla base della Convenzione multilaterale e dello Statuto convenzionale.

3. Le due configurazioni sono giuridicamente distinte quanto a:

a) fonte di legittimazione;

b) natura delle attribuzioni;

c) organi e responsabilità;

d) effetti degli atti;

e) competenze;

f) regime finanziario;

g) responsabilità istituzionale.

4. La denominazione comune C.I.A.P. non determina identità automatica di personalità giuridica, competenze o poteri.

5. L'eventuale successione o continuità di specifiche funzioni amministrative dovrà essere espressamente disciplinata mediante atti validi e documentati.

Articolo 3 – Natura degli atti scientifico-istituzionali

1. I pareri, gli studi, le raccomandazioni e le dichiarazioni adottati nella fase scientifico-istituzionale conservano la propria natura.

2. Tali atti possono costituire materiale di riferimento scientifico, dottrinale e documentale.

3. Non possono essere qualificati come sentenze, ordinanze o decisioni giurisdizionali della futura Corte.

4. La loro eventuale acquisizione nei procedimenti futuri è sottoposta alle regole di ammissibilità, autenticità, pertinenza, contraddittorio e valutazione indipendente.

5. Nessun giudice è vincolato dalle conclusioni scientifiche pregresse.

PARTE II – ORGANI DI ATTUAZIONE

Articolo 4 – Comitato preparatorio

1. È istituito il Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.

2. Il Comitato ha natura temporanea e svolge esclusivamente funzioni preparatorie, organizzative, tecniche e documentali.

3. Il Comitato è responsabile di:

a) predisporre i testi normativi definitivi;

b) coordinare il processo diplomatico;

c) predisporre gli strumenti di ratifica;

d) elaborare il progetto di Statuto;

e) predisporre i regolamenti attuativi;

f) organizzare il procedimento di selezione dei giudici;

g) elaborare il progetto finanziario iniziale;

h) predisporre il dossier diplomatico.

4. Il Comitato non può nominare unilateralmente giudici con poteri convenzionali, dichiarare controversie giudiziarie o pronunciare decisioni vincolanti.

Articolo 5 – Commissione tecnica di attuazione

1. Il Comitato può istituire una Commissione tecnica di attuazione.

2. La Commissione è composta da esperti in diritto internazionale, diritto costituzionale, procedura internazionale, amministrazione giudiziaria, contabilità e sicurezza documentale.

3. La Commissione predispone relazioni tecniche e proposte non vincolanti.

4. Le relazioni sono trasmesse al Comitato preparatorio e, successivamente, agli organi competenti della futura Corte.

Articolo 6 – Commissione per la verifica documentale

1. È istituita una Commissione per la verifica e la certificazione della documentazione preesistente.

2. Essa provvede a:

a) censire gli atti istituzionali;

b) verificarne provenienza e datazione;

c) identificare gli autori e gli organi emananti;

d) distinguere gli atti scientifici da quelli amministrativi;

e) predisporre un inventario degli archivi;

f) segnalare eventuali documenti incompleti o non autenticati.

3. Ogni documento è accompagnato da un identificativo, una descrizione, una data e l'indicazione della sua natura giuridica.

PARTE III – COSTITUZIONE DELLA CORTE

Articolo 7 – Condizioni preliminari

L'avvio della costituzione convenzionale della Corte presuppone:

a) l'adozione della Convenzione;

b) il perfezionamento delle ratifiche necessarie;

c) l'entrata in vigore della Convenzione;

d) l'efficacia dello Statuto;

e) la costituzione degli organi competenti;

f) la disponibilità delle risorse iniziali;

g) la definizione delle procedure di nomina dei giudici.

Articolo 8 – Prima Assemblea degli Stati Parti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Convenzione è convocata, salvo impossibilità motivata, la prima Assemblea degli Stati Parti.

2. L'Assemblea:

a) approva il programma iniziale di attuazione;

b) elegge gli organi amministrativi previsti dallo Statuto;

c) determina le modalità di elezione dei giudici;

d) approva il bilancio iniziale;

e) definisce le procedure di costituzione della Cancelleria;

f) avvia la negoziazione degli accordi di sede.

3. La prima Assemblea non può modificare unilateralmente i diritti delle Parti o attribuire competenze non previste dalla Convenzione.

Articolo 9 – Nomina dei primi giudici

1. I primi giudici sono eletti o nominati secondo le disposizioni dello Statuto convenzionale.

2. La procedura deve garantire:

a) indipendenza;

b) imparzialità;

c) competenza giuridica riconosciuta;

d) integrità personale;

e) rappresentanza equilibrata dei principali sistemi giuridici;

f) equilibrio geografico;

g) pari opportunità.

3. Le nomine effettuate nella fase scientifico-istituzionale non producono automaticamente effetti nella futura Corte.

4. Nessun componente del Comitato preparatorio acquisisce automaticamente la qualità di giudice.

Articolo 10 – Insediamento

1. L'insediamento dei giudici avviene dopo il perfezionamento delle procedure di elezione e accettazione dell'incarico.

2. Ciascun giudice presta una dichiarazione formale di indipendenza e imparzialità.

3. Il Presidente della Corte è eletto dai giudici secondo le modalità previste dallo Statuto.

4. La Corte può iniziare a ricevere procedimenti soltanto dopo l'attivazione formale della Cancelleria e l'adozione delle necessarie regole processuali.

PARTE IV – CONTINUITÀ DOCUMENTALE E AMMINISTRATIVA

Articolo 11 – Conservazione degli archivi

1. Gli archivi scientifici e istituzionali sono conservati integralmente.

2. La loro custodia deve assicurare:

a) autenticità;

b) integrità;

c) tracciabilità;

d) riservatezza, ove necessaria;

e) disponibilità documentale;

f) conservazione a lungo termine.

3. L'eventuale trasferimento alla futura Cancelleria richiede un verbale formale e un inventario certificato.

Articolo 12 – Separazione patrimoniale

1. I patrimoni e le risorse della C.I.A.P. scientifico-istituzionale e della futura Corte sono distinti.

2. Nessun trasferimento di beni, fondi, contratti o obbligazioni può avvenire automaticamente.

3. Ogni trasferimento richiede:

a) identificazione dei beni;

b) verifica della titolarità;

c) deliberazione dell'organo competente;

d) accettazione da parte del destinatario;

e) registrazione contabile;

f) verifica di eventuali obblighi verso terzi.

4. I finanziamenti destinati alla fase preparatoria non sono automaticamente imputabili al bilancio della futura Corte.

Articolo 13 – Personale e collaboratori

1. Il personale della fase scientifico-istituzionale non acquisisce automaticamente lo status di funzionario della futura Corte.

2. Il reclutamento del personale convenzionale avviene secondo procedure pubbliche, trasparenti e basate sul merito.

3. Le esperienze pregresse possono essere valutate, senza determinare diritti automatici di assunzione o nomina.

Articolo 14 – Continuità tecnologica

1. I sistemi digitali e gli archivi elettronici possono essere utilizzati dalla futura Corte previa verifica tecnica e giuridica.

2. Devono essere garantiti:

a) sicurezza informatica;

b) autenticazione degli utenti;

c) integrità dei documenti;

d) protezione dei dati;

e) continuità operativa;

f) registrazione delle operazioni;

g) conservazione delle evidenze digitali.

PARTE V – AVVIO OPERATIVO

Articolo 15 – Piano di attuazione

Il Comitato preparatorio elabora un Piano di attuazione articolato nelle seguenti fasi:

Fase	Attività
I	Adozione e firma della Convenzione
II	Deposito degli strumenti di ratifica
III	Entrata in vigore

IV Prima Assemblea degli Stati Parti
V Elezione e insediamento dei giudici
VI Costituzione della Cancelleria
VII Approvazione del bilancio e dei regolamenti
VIII Dichiarazione di operatività della Corte

Articolo 16 – Dichiarazione di operatività

1. La Corte è dichiarata operativa mediante deliberazione dell'organo competente, dopo aver verificato il completamento delle condizioni stabilite dalla Convenzione e dallo Statuto.

2. La dichiarazione specifica:

a) la data di inizio delle attività;

b) la composizione degli organi;

c) la sede operativa;

d) le procedure disponibili;

e) le categorie di controversie rientranti nella competenza accettata;

f) le modalità di accesso alla Cancelleria.

3. La dichiarazione è pubblicata e comunicata alle Parti.

4. La dichiarazione di operatività non amplia la competenza giurisdizionale oltre i limiti del consenso convenzionale.

Articolo 17 – Procedimenti pendenti e situazioni anteriori

1. La Corte non acquisisce automaticamente controversie precedentemente sottoposte alla C.I.A.P. scientifico-istituzionale.

2. Gli interessati possono presentare nuove istanze secondo le condizioni di accesso e competenza previste dalla Convenzione.

3. Gli atti precedentemente prodotti possono essere ripresentati come documentazione, nei limiti delle regole processuali applicabili.

4. Nessuna attività preparatoria determina effetti retroattivi sulla giurisdizione.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Rapporti con la Convenzione

Il presente Protocollo costituisce strumento complementare della Convenzione e deve essere interpretato in modo conforme a essa.

Articolo 19 – Modifiche

Le modifiche sono adottate secondo le procedure convenzionali applicabili.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il Protocollo entra in vigore secondo le modalità stabilite nel proprio testo e subordinatamente al consenso dei soggetti interessati.

2. Esso vincola esclusivamente le Parti per le quali è entrato in vigore.

Articolo 21 – Clausola di salvaguardia

Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata come attribuzione anticipata di personalità, immunità, competenza giurisdizionale o poteri internazionali alla futura Corte prima del perfezionamento delle relative condizioni giuridiche.

Sottoscrizione

Per le Parti contraenti:

Luogo: _____

Data: _____

Rappresentanti autorizzati: _____

DOCUMENTO 03

STATUTO DEFINITIVO DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

STATUTO ORGANICO – PROGETTO DI ORDINAMENTO DEFINITIVO

Denominazione ufficiale: Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

Denominazione internazionale: International Court for the Self-Determination of Peoples.

Sigla: C.I.A.P.

Natura: istituzione giurisdizionale internazionale autonoma, costituita mediante Convenzione multilaterale.

PREAMBOLO

Gli Stati Parti della Convenzione,

CONSIDERANDO che il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale;

RICONOSCENDO la necessità di garantire un accesso effettivo e imparziale alla giustizia internazionale;

VOLENDO istituire una struttura giudiziaria indipendente, caratterizzata da elevati standard di competenza, integrità e trasparenza;

CONVINTI che la tutela giurisdizionale debba essere esercitata nel rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati e del consenso convenzionale;

ADOTTANO IL PRESENTE STATUTO.

PARTE I – NATURA, IDENTITÀ E PRINCIPI

Articolo 1 – Istituzione

1. La C.I.A.P. è istituita quale Corte internazionale autonoma mediante la Convenzione multilaterale istitutiva.

2. La Corte esercita esclusivamente le competenze attribuitele dalla Convenzione e dagli strumenti validamente accettati.

3. La Corte non costituisce un organo delle Nazioni Unite e non esercita competenze attribuite alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 2 – Personalità giuridica

1. La Corte dispone della personalità giuridica internazionale nei limiti riconosciuti dal suo strumento istitutivo e dal diritto internazionale applicabile.

2. Essa dispone della capacità giuridica necessaria per:

a) stipulare accordi;

b) acquisire e disporre di beni;

c) amministrare risorse;

d) assumere obbligazioni;

e) concludere accordi di sede;

f) partecipare a rapporti istituzionali internazionali.

3. La capacità giuridica interna è disciplinata dagli accordi di sede e dalle legislazioni applicabili.

Articolo 3 – Indipendenza

La Corte esercita le proprie funzioni senza subordinazione politica, economica, ideologica o amministrativa nei confronti di Stati, organizzazioni o soggetti finanziatori.

Articolo 4 – Principi fondamentali

La Corte opera secondo i principi di:

- indipendenza;
- imparzialità;
- legalità;
- uguaglianza delle parti;
- contraddittorio;
- certezza del diritto;
- buona fede;
- trasparenza;
- tutela effettiva;
- ragionevole durata dei procedimenti.

Articolo 5 – Sede

1. La sede principale della Corte è determinata mediante accordo di sede.

2. Il progetto istituzionale prevede una sede giuridico-amministrativa a Venezia e una sede operativa internazionale a Ginevra, subordinatamente agli accordi con le autorità competenti.

3. La Corte può istituire uffici di rappresentanza in altri luoghi.

Articolo 6 – Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali sono quelle stabilite dalla Convenzione e dai regolamenti linguistici della Corte.

Articolo 7 – Sigillo e simboli

La Corte dispone di sigillo ufficiale, stemma, intestazione istituzionale e sistemi di autenticazione dei propri atti.

Articolo 8 – Pubblicità

La Corte pubblica le proprie decisioni, i regolamenti, le relazioni annuali e gli atti istituzionali, nel rispetto della riservatezza processuale.

PARTE II – ORGANI DELLA CORTE

Articolo 9 – Organi istituzionali

Sono organi della Corte:

1. La Presidenza.
2. Il Plenum dei giudici.
3. Le Camere giudicanti.
4. La Grande Camera.
5. La Cancelleria.
6. L'Ufficio del Procuratore, esclusivamente se istituito mediante apposita base convenzionale.
7. Il Comitato amministrativo e finanziario.
8. L'Organo indipendente di revisione contabile.

Articolo 10 – Presidenza

1. La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vicepresidenti.

2. I componenti sono eletti dai giudici per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il Presidente rappresenta la Corte, coordina i lavori istituzionali e assicura il regolare funzionamento degli organi.

4. Il Presidente non può impartire istruzioni sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

Articolo 11 – Plenum

1. Il Plenum è composto da tutti i giudici in servizio.

2. Il Plenum:

a) elegge il Presidente;

b) approva i regolamenti interni;

c) costituisce le Camere;

d) approva il programma giudiziario;

e) adotta le misure necessarie all'indipendenza giudiziaria;

f) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Articolo 12 – Camere giudicanti

1. La Corte opera mediante Camere composte da tre o cinque giudici.

2. La composizione è determinata secondo criteri di competenza, equilibrio geografico e distribuzione del carico giudiziario.

3. Le Camere esercitano le funzioni attribuite dalla Convenzione.

Articolo 13 – Grande Camera

1. La Grande Camera è composta da sette o nove giudici, secondo la disciplina regolamentare.

2. Essa tratta le questioni di particolare rilevanza giuridica o istituzionale.

3. Può pronunciarsi sulle questioni sottoposte al suo esame nei casi previsti dalla Convenzione e dal Regolamento di procedura.

Articolo 14 – Cancelleria

1. La Cancelleria costituisce il servizio amministrativo e processuale permanente della Corte.

2. È diretta dal Cancelliere, nominato secondo lo Statuto.

3. La Cancelleria cura:

a) ricezione delle istanze;

b) registrazione dei procedimenti;

c) notificazioni;

d) archiviazione;

e) assistenza ai collegi;

f) gestione delle udienze;

g) pubblicazione degli atti;

h) comunicazioni istituzionali.

Articolo 15 – Comitato amministrativo e finanziario

1. Il Comitato assicura la corretta gestione delle risorse.

2. È composto da membri indipendenti con competenze amministrative e finanziarie.

3. Le sue attribuzioni non possono interferire con la funzione giudiziaria.

Articolo 16 – Revisione contabile

La revisione è esercitata da un organo indipendente, secondo i principi internazionali di controllo, tracciabilità e responsabilità finanziaria.

PARTE III – GIUDICI E GARANZIE

Articolo 17 – Composizione

La Corte è composta da undici giudici indipendenti, eletti secondo la procedura prevista dalla Convenzione e dal presente Statuto.

Articolo 18 – Requisiti

I candidati devono possedere:

a) comprovata competenza in diritto internazionale;

b) esperienza professionale o accademica significativa;

c) integrità morale;

d) indipendenza;

e) imparzialità;

f) conoscenza delle procedure internazionali.

Articolo 19 – Elezione

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea degli Stati Parti.

2. La procedura prevede candidature documentate, verifica dei requisiti e votazione segreta.

3. La composizione deve favorire un'equa rappresentanza geografica e dei principali sistemi giuridici.

Articolo 20 – Durata

1. Il mandato è di nove anni.

2. I giudici non sono rieleggibili.

3. Il rinnovo avviene secondo un sistema scaglionato, con procedure transitorie per il primo collegio.

Articolo 21 – Indipendenza personale

I giudici non rappresentano gli Stati di provenienza e non ricevono istruzioni da alcun soggetto.

Articolo 22 – Incompatibilità

La funzione è incompatibile con incarichi che possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità.

Articolo 23 – Ricusazione

Le parti possono chiedere la ricusazione di un giudice nei casi previsti dal Regolamento di procedura.

Articolo 24 – Cessazione

La cessazione anticipata può avvenire per dimissioni, incapacità permanente, morte o rimozione secondo procedura garantita.

Articolo 25 – Immunità funzionali

I giudici godono delle immunità strettamente necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni, nei limiti previsti dagli accordi applicabili.

Articolo 26 – Codice etico

I giudici sono soggetti a un Codice etico che disciplina conflitti di interesse, riservatezza, integrità e condotta istituzionale.

PARTE IV – COMPETENZA

Articolo 27 – Base giurisdizionale

La Corte esercita la propria giurisdizione esclusivamente sulla base del consenso convenzionale valido.

Articolo 28 – Competenza materiale

La competenza riguarda le controversie rientranti nelle materie attribuitele dalla Convenzione, con particolare riferimento:

a) al diritto dei popoli all'autodeterminazione;

b) alla libera determinazione dello status politico;

c) alla partecipazione politica;

d) alla tutela delle risorse naturali;

e) agli obblighi internazionali di cooperazione;

f) alle violazioni dei diritti dei popoli riconosciuti dal diritto internazionale.

Articolo 29 – Competenza personale

Possono accedere alla Corte esclusivamente i soggetti legittimati dalla Convenzione e dai protocolli applicabili.

Articolo 30 – Competenza temporale

La Corte non esercita competenza retroattiva, salvo che una base giuridica valida ne consenta espressamente l'esercizio.

Articolo 31 – Giurisdizione consultiva

La Corte può rendere pareri consultivi soltanto su richiesta dei soggetti e degli organi espressamente legittimati dalla Convenzione.

Articolo 32 – Competenza e ammissibilità

La Corte verifica preliminarmente la propria competenza e l'ammissibilità delle istanze.

PARTE V – PROCEDURA GIUDIZIARIA

Articolo 33 – Accesso alla giustizia

La Corte garantisce procedure accessibili ai soggetti legittimati, senza discriminazioni.

Articolo 34 – Presentazione delle istanze

Le istanze sono presentate alla Cancelleria mediante atti scritti conformi al Regolamento.

Articolo 35 – Contraddittorio

Ogni parte dispone di adeguate opportunità per presentare argomentazioni, documenti e prove.

Articolo 36 – Istruttoria

La Corte può acquisire documenti, disporre verifiche e richiedere informazioni secondo le garanzie procedurali.

Articolo 37 – Udienze

Le udienze sono pubbliche, salvo eccezioni motivate.

Articolo 38 – Misure provvisorie

La Corte può adottare misure provvisorie nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 39 – Decisioni

Le decisioni sono motivate, sottoscritte e pubblicate secondo il Regolamento.

Articolo 40 – Deliberazioni

Le deliberazioni giudiziarie sono riservate.

Articolo 41 – Opinioni separate

I giudici possono allegare opinioni individuali o dissenzienti, secondo il Regolamento.

Articolo 42 – Lingue processuali

Le lingue processuali sono determinate secondo le esigenze delle parti e il Regolamento linguistico.

PARTE VI – DECISIONI ED ESECUZIONE

Articolo 43 – Natura delle decisioni

Le decisioni sono vincolanti nei confronti dei soggetti vincolati dalla Convenzione e sottoposti alla competenza della Corte.

Articolo 44 – Definitività

Le decisioni sono definitive salvo i rimedi espressamente previsti dalla Convenzione.

Articolo 45 – Interpretazione

La Corte può interpretare le proprie decisioni nei casi e secondo le procedure stabilite.

Articolo 46 – Revisione

La revisione è ammessa esclusivamente per i motivi tassativi previsti dal Regolamento e dalla Convenzione.

Articolo 47 – Esecuzione

Le Parti si impegnano a dare esecuzione alle decisioni vincolanti secondo i propri obblighi convenzionali.

Articolo 48 – Riparazione

La Corte può riconoscere forme di riparazione nei limiti della propria competenza.

Articolo 49 – Controllo dell'attuazione

La Corte può monitorare l'attuazione delle proprie decisioni nei limiti delle attribuzioni conferitele.

PARTE VII – COOPERAZIONE

Articolo 50 – Cooperazione internazionale

La Corte può concludere accordi di cooperazione con Stati e organizzazioni internazionali.

Articolo 51 – Cooperazione con le Nazioni Unite

La Corte può sviluppare forme di collaborazione con le Nazioni Unite, nel rispetto della Carta e delle competenze degli organi dell'Organizzazione.

Articolo 52 – Assistenza giudiziaria

La Corte può richiedere assistenza documentale, tecnica e procedurale secondo gli strumenti applicabili.

Articolo 53 – Protezione dei soggetti coinvolti

La Corte adotta misure per la protezione di vittime, testimoni, rappresentanti e partecipanti ai procedimenti.

PARTE VIII – AMMINISTRAZIONE E RISORSE

Articolo 54 – Autonomia amministrativa

La Corte dispone di autonomia amministrativa e organizzativa.

Articolo 55 – Bilancio

La Corte dispone di un bilancio annuale autonomo.

Articolo 56 – Risorse

Le risorse sono costituite da contributi delle Parti e altre entrate legittime compatibili con l'indipendenza.

Articolo 57 – Trasparenza

Il bilancio e i rendiconti sono pubblicati secondo le regole finanziarie.

Articolo 58 – Controllo indipendente

La gestione finanziaria è sottoposta a revisione indipendente.

Articolo 59 – Personale

Il personale è selezionato sulla base del merito, della competenza e dell'integrità.

Articolo 60 – Integrità istituzionale

La Corte adotta misure contro corruzione, interferenze e conflitti di interesse.

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 – Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato secondo le procedure stabilite dalla Convenzione.

Articolo 62 – Regolamenti

La Corte adotta i regolamenti necessari alla propria attività.

Articolo 63 – Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla Convenzione e dalle disposizioni di approvazione.

Articolo 64 – Interpretazione

Lo Statuto è interpretato in conformità alla Convenzione e al diritto internazionale applicabile.

Articolo 65 – Continuità istituzionale

La documentazione scientifico-istituzionale preesistente è conservata e distinta dagli atti giudiziari della futura Corte.

Articolo 66 – Operatività

La Corte diviene operativa con deliberazione formale successiva al perfezionamento delle condizioni convenzionali.

Articolo 67 – Salvaguardia

Nessuna disposizione dello Statuto può attribuire competenze non conferite dalla Convenzione.

Articolo 68 – Clausola conclusiva

Il presente Statuto costituisce l'ordinamento organico della Corte, subordinatamente alla sua valida adozione e all'entrata in vigore.

DOCUMENTO 04

DOSSIER DIPLOMATICO E GIURIDICO PER LE NAZIONI UNITE

DOSSIER C.I.A.P. – ONU / SEGRETARIATO GENERALE / UFFICIO AFFARI GIURIDICI

Oggetto: Trasmissione della Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, dei relativi strumenti complementari e della documentazione preparatoria ai fini dell'esame, della conservazione documentale e delle eventuali procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

CAPITOLO I – FINALITÀ DEL DOSSIER

Il dossier ha cinque finalità distinte:

1. Presentare ufficialmente il progetto istituzionale e convenzionale della C.I.A.P.
2. Documentare il procedimento di elaborazione e adozione della Convenzione.
3. Trasmettere il testo autentico e gli strumenti complementari.

4. Richiedere indicazioni procedurali sulle modalità di deposito, registrazione o archiviazione applicabili.
5. Preparare la documentazione necessaria per l'eventuale registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Precisazione fondamentale: la presentazione del dossier non equivale alla registrazione di un trattato, all'accreditamento presso le Nazioni Unite, al riconoscimento della Corte da parte dell'Organizzazione o all'attribuzione di uno status ufficiale ONU.

CAPITOLO II – STRUTTURA DEL DOSSIER

Il fascicolo viene organizzato in diciotto documenti.

Codice	Documento
CIAP-ONU-001	Nota diplomatica di trasmissione
CIAP-ONU-002	Lettera ufficiale al Segretario generale
CIAP-ONU-003	Relazione illustrativa generale
CIAP-ONU-004	Nota giuridica sulla Convenzione
CIAP-ONU-005	Convenzione multilaterale integrale
CIAP-ONU-006	Atto finale della Conferenza diplomatica
CIAP-ONU-007	Protocollo transitorio di attuazione
CIAP-ONU-008	Statuto della Corte
CIAP-ONU-009	Regolamento di procedura
CIAP-ONU-010	Regolamento della Cancelleria
CIAP-ONU-011	Regolamento finanziario
CIAP-ONU-012	Codice etico e di indipendenza giudiziaria
CIAP-ONU-013	Protocollo sull'accettazione della giurisdizione
CIAP-ONU-014	Verbale di adozione e certificazione del testo
CIAP-ONU-015	Strumenti di firma, ratifica e adesione
CIAP-ONU-016	Dichiarazione di entrata in vigore
CIAP-ONU-017	Certificazione dei testi autentici e delle traduzioni
CIAP-ONU-018	Istanza relativa alla registrazione ai sensi dell'articolo 102, ove applicabile

CAPITOLO III – RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

1. Identità istituzionale

La Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli è progettata quale istituzione giurisdizionale internazionale autonoma, fondata su una Convenzione multilaterale e destinata alla tutela dei diritti dei popoli nell'ambito del diritto internazionale.

La sua funzione è orientata alla costruzione di un sistema di tutela giuridica che consenta, nei limiti della competenza validamente accettata, l'accertamento delle controversie relative all'autodeterminazione dei popoli e agli obblighi internazionali pertinenti.

2. Fondamento giuridico internazionale

Il progetto si sviluppa nel quadro dei seguenti strumenti:

- Carta delle Nazioni Unite;
- Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
- Dichiarazione universale dei diritti umani;
- Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra Stati;
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, per gli ambiti pertinenti;
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969;
- principi generali di responsabilità internazionale degli Stati;
- norme imperative del diritto internazionale generale, nei rispettivi ambiti di applicazione.

3. Obiettivi istituzionali

La Corte intende sviluppare un sistema giurisdizionale capace di:

a) tutelare il diritto all'autodeterminazione;

b) favorire la soluzione pacifica delle controversie;

c) rafforzare la certezza del diritto;

d) contribuire alla chiarificazione degli obblighi internazionali;

e) favorire la cooperazione internazionale;

f) tutelare i diritti dei popoli rispetto allo sfruttamento illegittimo delle risorse;

g) promuovere il rispetto della legalità internazionale.

4. Distinzione istituzionale

La fase scientifico-istituzionale della C.I.A.P. costituisce il contesto preparatorio del progetto.

La futura Corte trae invece la propria legittimazione giurisdizionale dalla Convenzione multilaterale, dalla sua entrata in vigore e dall'accettazione delle competenze previste.

Questa distinzione impedisce che pareri e raccomandazioni scientifiche siano presentati come pronunce giudiziarie internazionalmente vincolanti.

CAPITOLO IV – NOTA GIURIDICA PER IL SEGRETARIATO DELLE NAZIONI UNITE

1. Oggetto della nota

La presente nota accompagna la trasmissione della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P. e illustra i principali elementi giuridici rilevanti ai fini dell'esame documentale e delle procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. Natura dello strumento

La Convenzione è concepita quale accordo multilaterale istitutivo di un'organizzazione giurisdizionale internazionale autonoma.

La sua natura giuridica dovrà risultare:

- dal testo convenzionale;
- dalla capacità dei soggetti partecipanti;
- dalla manifestazione valida del consenso;
- dalle procedure di ratifica;
- dall'effettiva entrata in vigore;
- dalla costituzione degli organi previsti.

3. Articolo 102 della Carta ONU

L'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite prevede la registrazione presso il Segretariato dei trattati e degli accordi internazionali conclusi da uno o più Stati membri dopo l'entrata in vigore della Carta.

Il secondo paragrafo stabilisce che un trattato non registrato non può essere invocato dalle parti davanti agli organi delle Nazioni Unite.

United Nations+1

Il Regolamento adottato dall'Assemblea generale con risoluzione 97 (I), successivamente modificato, disciplina le modalità di registrazione, deposito e pubblicazione. La registrazione ordinaria non avviene prima che l'accordo sia entrato in vigore tra almeno due parti, salvo il regime previsto per gli accordi applicati provvisoriamente.

treaties.un.org+1

4. Differenza tra registrazione e deposito

Ai fini della procedura ONU occorre distinguere:

A. Registrazione

Per i trattati conclusi da Stati membri, la registrazione ai sensi dell'articolo 102 avviene secondo le disposizioni della Carta e del relativo Regolamento.

B. Deposito

Il deposito riguarda la custodia dell'originale e la ricezione degli strumenti convenzionali da parte del depositario designato.

C. Filing and recording

Per gli accordi che coinvolgono soggetti diversi dagli Stati membri delle Nazioni Unite, compresi determinati accordi conclusi da organizzazioni internazionali o Stati non membri, può trovare applicazione la procedura di filing and recording prevista dal Regolamento.

La procedura appropriata deve essere determinata sulla base dei soggetti contraenti e della natura dell'accordo.

treaties.un.org+1

5. Ruolo del Segretario generale

Il Segretario generale delle Nazioni Unite può assumere funzioni di depositario quando sia validamente designato e accetti tale incarico secondo la prassi applicabile.

La designazione non può essere considerata perfezionata per il solo fatto di essere inserita unilateralmente nel testo della Convenzione.

Il ruolo del Segretariato nell'esame della documentazione e nella registrazione non comporta un giudizio politico sulla legittimità delle finalità perseguite dai contraenti né un riconoscimento automatico della Corte.

6. Compatibilità con la Carta ONU

La Convenzione dovrà essere interpretata in conformità agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite.

In particolare, l'articolo 103 stabilisce la prevalenza degli obblighi derivanti dalla Carta in caso di conflitto con obblighi derivanti da altri accordi internazionali.

United Nations+1

7. Conclusione della nota

La documentazione viene trasmessa affinché siano individuate le procedure internazionali applicabili, con particolare riferimento alla registrazione, alla pubblicazione, al deposito o all'archiviazione degli strumenti convenzionali, secondo la competenza del Segretariato delle Nazioni Unite.

CAPITOLO V – PROGETTO DI LETTERA AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

ALL'ATTENZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

United Nations Headquarters
New York, United States of America

Oggetto: Trasmissione della Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P.) – Richiesta di indicazioni sulle procedure di deposito, registrazione e pubblicazione previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Signor Segretario Generale,

con la presente si sottopone alla cortese attenzione del Segretariato delle Nazioni Unite il progetto istituzionale e convenzionale relativo alla costituzione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P.).

L'iniziativa è finalizzata alla predisposizione di uno strumento multilaterale destinato a istituire un organismo giurisdizionale internazionale autonomo, fondato sul consenso convenzionale e orientato alla tutela dei diritti dei popoli riconosciuti dal diritto internazionale.

La Convenzione proposta disciplina la natura e le funzioni della futura Corte, la composizione degli organi giudiziari, le garanzie di indipendenza, le condizioni di accesso alla giurisdizione, le procedure decisionali, la cooperazione internazionale e le disposizioni relative all'entrata in vigore.

La documentazione trasmessa comprende altresì il progetto di Atto finale della Conferenza diplomatica, il Protocollo transitorio di attuazione, lo Statuto della futura Corte e la relazione giuridico-istituzionale illustrativa.

Si precisa che la presente trasmissione non intende attribuire alle Nazioni Unite alcuna responsabilità nella costituzione della Corte, né presuppone un riconoscimento istituzionale o un'approvazione preventiva del progetto da parte dell'Organizzazione.

Con riferimento all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, si richiede cortesemente di indicare le procedure applicabili alla registrazione e pubblicazione della Convenzione, una volta perfezionate le condizioni richieste, ovvero le eventuali procedure di deposito o filing and recording pertinenti alla natura dei soggetti partecipanti.

Si richiede inoltre, ove possibile, un'indicazione circa i requisiti formali della documentazione, la certificazione dei testi autentici, la designazione del depositario e le modalità di trasmissione degli strumenti convenzionali.

L'iniziativa si ispira ai principi della legalità internazionale, della soluzione pacifica delle controversie, dell'indipendenza della giustizia e della tutela effettiva dei diritti dei popoli.

Si confida che la documentazione possa essere esaminata nell'ambito delle competenze del Segretariato e dell'Ufficio Affari Giuridici.

Con osservanza istituzionale.

Per il Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.

Il Presidente: _____

Il Segretario: _____

Luogo e data: _____

CAPITOLO VI – MODELLO DI NOTA VERBALE DI TRASMISSIONE

NOTE VERBALE

The Preparatory Committee for the Multilateral Convention Establishing the International Court for the Self-Determination of Peoples (C.I.A.P.) presents its compliments to the United Nations Secretariat and has the honour to transmit, for information and consideration within the Secretariat's competence, the proposed institutional and treaty documentation concerning the establishment of the International Court for the Self-Determination of Peoples.

The documentation includes the proposed Multilateral Convention, its Final Act, the Transitional Implementation Protocol, the proposed Statute of the Court and the accompanying legal and institutional explanatory memorandum.

The Preparatory Committee would appreciate guidance concerning the applicable procedures for deposit, registration, filing and recording, as appropriate, under the Charter of the United Nations and the relevant regulations.

The Committee avails itself of this opportunity to renew to the United Nations Secretariat the assurances of its highest consideration.

Preparatory Committee for the Multilateral Convention Establishing the C.I.A.P.

Date: _____

Place: _____

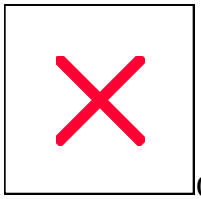
CAPITOLO VII – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO E LA REGISTRAZIONE

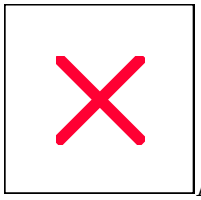
La documentazione dovrà essere predisposta in modo da consentire la verifica della validità formale dell'accordo.

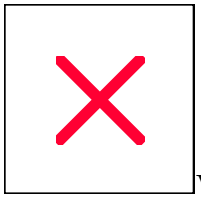
Lista di controllo del fascicolo diplomatico

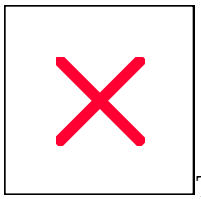
0 di 16 verificati

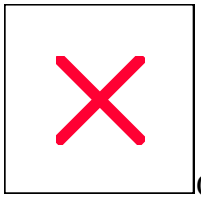
0%

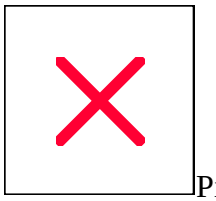
Originale della Convenzione sottoscritta

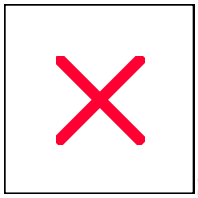

Atto finale della Conferenza diplomatica

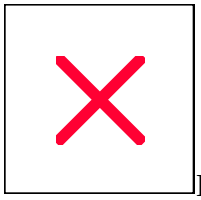

Verbale ufficiale di adozione

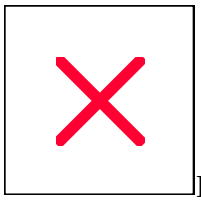

Testo autentico in tutte le lingue concordate

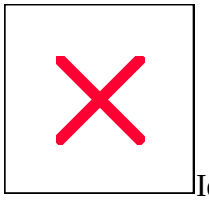

Certificazione di conformità dei testi


Pieni poteri dei rappresentanti


Strumenti di ratifica depositati


Eventuali strumenti di adesione


Documentazione sull'entrata in vigore


Identificazione del depositario e accettazione dell'incarico

☒ Protocollo transitorio

☒ Statuto della Corte

☒ Regolamenti e protocolli complementari

☒ Relazione giuridica illustrativa

☒ Nota diplomatica di trasmissione

☒ Dati e recapiti istituzionali del depositario

Copia lista di controllo

CAPITOLO VIII – FONTI GIURIDICHE UFFICIALI

Per la verifica del dossier assumono particolare importanza le seguenti fonti:

1. Carta delle Nazioni Unite – articolo 102 e articolo 103. Testo ufficiale ONU.
2. Regolamento ONU sulla registrazione e pubblicazione dei trattati – disciplina procedurale dell'articolo 102. Regolamento ufficiale.
3. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 – conclusione, consenso, interpretazione ed entrata in vigore dei trattati. Testo ufficiale ONU.
4. United Nations Treaty Handbook – guida operativa dell'Ufficio Affari Giuridici. Manuale ufficiale.
5. United Nations Treaty Collection – banca dati dei trattati e delle registrazioni. Consultazione della banca dati.

IX – VERIFICA DI COERENZA GIURIDICA PRIMA DELL'ADOZIONE

Prima di considerare i quattro documenti pronti per la Conferenza diplomatica, occorre risolvere sei questioni normative.

Questione	Intervento necessario
Entrata in vigore	Confermare la soglia di dieci ratifiche e il termine di 90 giorni dell'articolo 79
Depositario	Prevedere l'accettazione effettiva dell'incarico
Soggetti partecipanti	Distinguere Stati, organizzazioni internazionali e altri soggetti ammessi
Giurisdizione	Definire un sistema univoco di dichiarazioni di accettazione
Statuto	Coordinare tutti gli articoli con i 91 articoli della Convenzione
Sede	Perfezionare gli accordi di sede con le autorità competenti

Un'ulteriore precisazione riguarda lo Statuto qui predisposto: i 68 articoli costituiscono la prima architettura organica, da sviluppare in disposizioni operative complete e coordinare con la Convenzione. Non devono essere ancora presentati come Statuto definitivamente approvato.

In particolare, la registrazione ONU non è un procedimento di riconoscimento della Corte: la registrazione ordinaria presuppone che ricorrano le condizioni del Regolamento e non certifica la legittimità sostanziale dell'istituzione.

treaties.un.org+2

X – DELIBERAZIONE CONCLUSIVA DEL COMITATO PREPARATORIO

C.I.A.P. – COMITATO PREPARATORIO DELLA CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11/2026 – 11 NOVEMBRE 2026

Oggetto: approvazione del programma documentale e diplomatico per la costituzione della futura Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli.

Il Comitato preparatorio,

- vista la Convenzione multilaterale composta da nove Parti e novantuno articoli;
- considerata la necessità di assicurare coerenza tra Convenzione, Protocollo transitorio e Statuto;
- riconosciuta la necessità di predisporre gli strumenti per la futura Conferenza diplomatica;
- considerata l'esigenza di predisporre il dossier destinato alle Nazioni Unite;

PROPONE

1. L'approvazione del progetto di Atto finale della Conferenza diplomatica.
2. L'approvazione del progetto di Protocollo transitorio di attuazione.
3. L'avvio della revisione e del completamento dello Statuto organico della futura Corte.
4. L'approvazione della struttura del dossier diplomatico per le Nazioni Unite.
5. La predisposizione delle versioni autentiche e delle traduzioni ufficiali.
6. La predisposizione degli strumenti di firma, ratifica e adesione.
7. La preparazione della procedura di designazione del depositario.
8. La predisposizione della documentazione per l'eventuale registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta ONU.

La presente deliberazione ha natura preparatoria e non equivale all'adozione della Convenzione da parte di una Conferenza diplomatica né alla sua entrata in vigore.

Il Presidente del Comitato preparatorio

Il Segretario